

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2116-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1975

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1975 (V. Stampato n. 3981)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1975*

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico
e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per due decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio a scelta degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis;

4) per un decimo dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-ter.

I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento in parti uguali a quelli da conferire a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità, scrutinio a scelta ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« *Identico:*

1) *identico;*

2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

Soppresso.

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis.

I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquanteschi.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113 ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-bis. — Il numero degli appuntati da valutare per l'avanzamento a scelta al grado di vicebrigadiere è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 76.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, gli appuntati con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quinquennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quelle di « superiore alla media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

- 1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
- 2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;
- 3) cultura generale e professionale: punti 20;
- 4) qualità professionali dimostrate durante la carriera: punti 40;
- 5) benemeritenze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito all'appuntato dalla Commissione per la formazione della graduatoria ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-ter. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico:

« Art. 88-bis. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La promozione al grado di vicebrigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito »:

Art. 5.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva con proprio decreto le graduatorie di merito di cui agli articoli 88 e 88-*bis* e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-*ter*.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e le promozioni attribuite per scrutinio a scelta e per scrutinio ad anzianità congiunta al merito sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86 precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi a scelta. Questi ultimi precedono nel ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 4.

Identico:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-*bis*.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito ».